



Istituto comprensivo "Arbe - Zara"

Viale Zara n. 96 (via Arbe, 21) - 20125 MILANO

C.F. 80124730153 – Cod. Mecc. MIIC8DG00L

Milano ☎ 02/88467600

Sito Istituto: www.icarbezara.edu.it - istituzionale: MIIC8DG00L@istruzione.it

posta certificata: MIIC8DG00L@pec.istruzione.it

Codice univoco per fatturazione elettronica **UF58DE**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n°249 del 24/06/1998 e successive modifiche D.P.R. n°235 del 21/11/2007) che ne costituisce la premessa. Fanno anche riferimento al Protocollo della scuola sul bullismo e cyberbullismo e al regolamento che disciplina la DDI.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei luoghi, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

All'apertura dell'anno scolastico in ogni classe il coordinatore, insieme ai suoi colleghi, provvederà ad informare gli/le alunni/e su quanto previsto dal PTOF relativamente al Regolamento d'Istituto in termini di comportamenti corretti, doveri scolastici e modalità degli interventi disciplinari.

Saranno sanzionati tutti gli episodi di bullismo, di violenza, di discriminazione che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, e sanzionati come da Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

1. DIRITTI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto ad una formazione educativa e culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La comunità scolastica promuove le inclinazioni personali degli studenti e la solidarietà tra i suoi componenti.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Lo studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartiene.

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo e didattico di qualità
- b. offerte formative aggiuntive ed integrative.
- c. una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- d. iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica.
- e. salubrità e sicurezza degli ambienti adeguati a tutti gli studenti.
- f. servizi di assistenza psicologica e di sostegno e promozione della salute.

2. DOVERI DEGLI STUDENTI

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del D.P.R. 21/11/2007 n° 235 (Statuto degli studenti.)
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- Gli studenti sono tenuti, in caso di non partecipazione alle attività previste dal C.d. classe, quali visite, viaggi, rappresentazioni teatrali, seminari, conferenze etc, a essere presenti a scuola e a seguire le indicazioni fornite di volta in volta dai docenti.
- Gli studenti sono tenuti a giustificare le eventuali assenze anche alle attività opzionali, qualora presenti. Gli studenti sono tenuti a portare a scuola esclusivamente il materiale scolastico.
- Gli studenti non possono utilizzare all'interno della scuola il cellulare senza autorizzazione (vedi allegato sull'uso del cellulare a scuola)
- Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente.

- Gli studenti non devono masticare *chewing gum* durante le lezioni e possono mangiare solo durante gli intervalli.
- In questo particolare periodo caratterizzato dalla diffusione della pandemia Sars Cov2 gli studenti, per prevenire e contrastare la diffusione del virus, devono attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle regole suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico ed applicarle costantemente, in ottemperanza ai documenti della scuola in vigore (Regole anticovid per le famiglie e gli alunni, appendice al patto educativo di corresponsabilità - integrazione-covid-19 integrazione al regolamento di istituto. Protocollo covid.)

3. FINALITA' EDUCATIVA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Il procedimento disciplinare dovrà essere tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dello studente dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.
- Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
- La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
- Nel caso di danneggiamenti volontari e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno: il risarcimento è un dovere e non una sanzione.
- Allo studente viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti.
- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

Art 4. COMPORTAMENTI DA SANZIONARE

COMPORTAMENTI DA SANZIONARE CON SANZIONI DI TIPO A

1. Ritardi ripetuti
2. Assenze periodiche “strategiche”.
3. Assenze o ritardi non giustificati.
4. Mancanza del materiale occorrente.
5. Non rispetto delle consegne a casa.
6. Non rispetto delle consegne a scuola
7. Disturbo delle attività didattiche.
8. Allontanarsi dall’aula/palestra/laboratorio senza permesso.

COMPORTAMENTI DA SANZIONARE CON SANZIONI DI TIPO B

9. Falsificazione delle firme.
10. Introduzione e utilizzo improprio e non autorizzato del cellulare, di videogiochi, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività scolastica.
11. Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati.
12. Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola.
13. Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui.
14. Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri.
15. Fumare nei locali scolastici e nelle sue pertinenze.
16. Allontanarsi dalla scuola senza permesso.

COMPORTAMENTI DA SANZIONARE CON SANZIONI DI TIPO C

17. Gravi violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.
18. Grave aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri.
19. Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone.

Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate.

5. NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

SANZIONI DI TIPO A

(DECISE DAL SINGOLO DOCENTE E/O DAL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE)

Richiamo verbale.

Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza del Dirigente Scolastico. Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata.

Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata.

Sospensione temporanea dalle attività ludiche dell’intervallo. Ammonizione scritta sul registro di classe e su RE.

Colloquio con la famiglia, eventualmente in presenza dell’alunno/a in caso di reiterazione di comportamenti scorretti.

SANZIONI DI TIPO B

DECISE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E/O DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ASSIEME AL COORDINATORE DI CLASSE

- Ammonizione scritta ufficiale con comunicazione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
- Sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate.
- Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni.
- Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.

La reiterazione prevede un appesantimento della sanzione.

SANZIONI DI TIPO C

DECISE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Sospensione oltre i quindici giorni solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza. Tale sanzione potrà comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame (DPR 249/98 e successivo DPR 235/07).

CONVERSIONI DELLE SANZIONI

Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dell'alunno dalla scuola e/o in tutti i casi in cui si ritenga possibile ed opportuno, il Consiglio di classe deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in attività didattiche che possano utilmente costituire una riparazione e/o riflessione, sotto la sorveglianza di personale scolastico, se disponibile, quali:

- Collaborazione con il personale scolastico
- Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) e/o analisi di documenti che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola o nella società
- Presentazione di scuse pubbliche, verbali e/o scritte
- Riflessione e intervento dell'alunno a favore di tutta la classe sulle conseguenze del proprio comportamento errato

In ogni caso, l'alunno dovrà riconoscere la propria responsabilità e risarcire gli eventuali danni arrecati a cose o persone.

ART 6. PROCEDURE

- La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà evidenziato il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività alternative. (vedi paragrafo "Conversioni delle sanzioni")

- In caso di sanzione con sospensione dalle lezioni, il Dirigente Scolastico ne invia comunicazione scritta ai genitori, specificandone motivazione e durata e disponendone la convocazione.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Le sanzioni disciplinari di tipo B e C al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.

ART 7. ORGANO DI GARANZIA

È istituito l'Organo di Garanzia interno alla scuola, composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due genitori e due docenti designati dal Consiglio di Istituto.

Il consiglio d'Istituto designa anche i membri supplenti che subentreranno in caso di incompatibilità (docente che ha irrogato la sanzione o genitore dell'alunno interessato)

L'organo di garanzia ha il compito di:

- tutelare lo studente assicurandogli, anche con l'aiuto della famiglia, la possibilità di discolarsi facendo valere le proprie ragioni;
- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.

L'organo di garanzia funzionerà in modo perfetto in prima convocazione (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e in seconda convocazione funzionerà solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

L'organo di garanzia decide **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 8 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione è ammesso ricorso, **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno che decide in via definitiva entro dieci giorni.;

Tabella relativa al Regolamento di disciplina

MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardi ripetuti 2. Assenze periodiche “strategiche” 3. Assenze o ritardi non giustificati 4. Mancanza del materiale occorrente 5. Non rispetto delle consegne a casa 6. Non rispetto delle consegne a scuola 7. Disturbo delle attività didattiche 8. Allontanarsi dall’aula senza permesso 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza del Dirigente Scolastico • Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata. • Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata. • Sospensione temporanea dalle attività ludiche dell’intervallo. • Ammonizione scritta sul registro di classe e su RE. 	<p>Sanzioni di tipo A decise dal singolo docente e/o dal docente coordinatore di classe</p>
<ol style="list-style-type: none"> 9. Falsificazione delle firme 10. Introduzione e utilizzo del cellulare, di videogiochi, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività scolastica 11. Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati 12. Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola 13. Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui 14. Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri 15. Fumare nei locali scolastici e nelle sue pertinenze 16. Allontanarsi dalla scuola senza permesso 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta ufficiale con comunicazione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico • Sospensione dalle visite guidate, viaggi d’istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l’obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate • Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni • Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni 	<p>Sanzioni di tipo B (decise dal consiglio di classe e/o dal Dirigente Scolastico assieme al Coordinatore di Classe)</p>

17. Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri 18. Aggressione Verbale e violenze fisiche verso gli altri 19. Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone	Sospensione oltre i quindici giorni solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza	Sanzioni di tipo C decise dal CONSIGLIO DI ISTITUTO
--	--	--

IN CASO DI DDI

In caso di ripetuti ritardi, assenze, mancanza di partecipazione, consegne non eseguite, comportamenti scorretti, il cdc contatterà direttamente i genitori dell'alunno/a.

Saranno considerati atti di cyberbullismo la cessione delle proprie credenziali ad altri, la riproduzione o la realizzazione di screenshot, foto o filmati a compagni e/o insegnanti e la loro condivisione anche con esterni, la condivisione di materiale audiovisivo prodotto dagli insegnanti o dai compagni anche con esterni.

Relativamente alle sanzioni previste in tali casi, si rimanda all'allegato relativo al cyberbullismo. (Allegato 2)

EMERGENZA COVID

In caso di mancato rispetto delle regole presenti nei documenti della scuola (Regole anticovid per le famiglie e gli alunni, appendice al patto educativo di corresponsabilità - integrazione-covid-19, protocollo covid):

- assenza e/o uso scorretto della mascherina
- mancato rispetto della distanza di sicurezza di un metro
- mancato rispetto delle regole durante l'intervallo e negli spostamenti
- condivisione del materiale proprio

si prevede:

- un iniziale richiamo verbale e un invito alla riflessione da parte del docente
- segnalazione sul registro elettronico in caso di reiterazione dell'inosservanza
- eventuale colloquio con la famiglia al fine di stimolare il senso di responsabilità dell'alunno
- eventuale lettera di censura in caso di intenzionale e ripetuta mancanza di rispetto delle regole previste, con ripercussione sul giudizio di comportamento
- eventuale sospensione dalle lezioni per comportamento irresponsabile con conseguente compromissione della salute propria e collettiva

ALLEGATO 1 - USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI DA PARTE DEGLI ALUNNI

Si distingue tra due casi d'uso principali:

1. uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
2. utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.

Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito soltanto a scopi didattici su indicazione dei docenti accompagnatori precedentemente concordate.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizione consentendo l'uso del cellulare in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando, ad esempio, di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola, salvo quanto previsto nel caso 2). In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica. Il divieto d'uso è esteso anche ai momenti di pausa.

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1) sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata.

Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze - chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati, anche penali.

In generale, ogni utilizzo non autorizzato non è permesso e sarà sanzionato (vedi tabella nell'allegato 2 sul cyber bullismo).

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso.

ALLEGATO 2

SANZIONI DISCIPLINARI TRATTE DAL PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione.

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
CODICE VERDE Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Richiamo verbale (prima volta)	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe	Docente
		Ritiro temporaneo del cellulare e ammonizione del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	1) Ritiro della verifica (che verrà successivamente recuperata) 2) Sospensione n. 2 giorni	Consiglio di classe + Referente cyberbullismo

CODICE GIALLO Violazione della Privacy	L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 1 a fino a 10 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori (+Polizia di Stato + Procura, in base alla gravità)
	L'alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 5 fino a 15 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori (+ Polizia di Stato + Procura in base alla gravità)
CODICE ROSSO Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, impersonation , esclusione , denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali social network, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc.	<i>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> <i>2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</i> 3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura
Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network Flaming : Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment : molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking : invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti 1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> 2) <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.</i>	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

<p>arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>	
<p>Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone</p> <p>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg.</i></p> <p>2) <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura</p>

	<p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne..)</p> <p>ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggiera istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p><i>1 Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i></p> <p><i>2 Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</i></p> <p>3 Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p> <p>N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura</p>
--	---	---	---

Per i riferimenti del caso o per approfondimenti si faccia riferimento al Protocollo bullismo e cyberbullismo.

A cura della **Commissione regolamento disciplina plesso Sarca**: Baio Daniela - Carravieri Daniela (referente) - Dimora Maria- Terranova Alessia

Documento approvato dal Collegio Docenti con delibera n.36 del 29 ottobre 2020 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n.80 del 17 novembre 2020